



COMUNICATO UFFICIALE N.300 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 197/AA, 198/AA, 199/AA e 200/AA inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 197/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 509 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Feliciano SCOTTO DI LUZIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FELICIANO SCOTTO DI LUZIO, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della soc. ASD Phlegraios, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società predetta, in occasione della gara Futsal Fuorigrotta-ASD Phlegraios del 15.2.2015, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Daniele GUARDASCIONE, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore, consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Feliciano SCOTTO DI LUZIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Feliciano SCOTTO DI LUZIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 198/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 306 pfi 17-18 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio FRUNZIO, Giuseppe ALFANO, Mariano SANSONE e della società A.S.D. Lettere, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO FRUNZIO, Presidente della società A.S.D. Lettere, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Mariano Sansone nella gara di Coppa di Seconda Categoria del C.R. Campania della F.I.G.C. – L.N.D. del 26.10.2016;

GIUSEPPE ALFANO, indicato come Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. JB Aquilotti S. Maria, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Lettere in occasione della gara di Coppa di Seconda Categoria del C.R. Campania della F.I.G.C. – L.N.D. del 26.10.2016, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Mariano Sansone, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

MARIANO SANSONE, calciatore schierato per la società A.S.D. Lettere, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara di Coppa di Seconda Categoria del C.R. Campania della F.I.G.C. – L.N.D. del 26.10.2016, nelle file della società A.S.D. Lettere, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. LETTERE, per responsabilità diretta ed oggettiva in violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascrivibile ai propri tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio FRUNZIO, Giuseppe ALFANO in proprio e, in qualità di Presidente Pro tempore, per conto della società A.S.D. LETTERE e Mariano SANSONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Antonio FRUNZIO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe ALFANO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Mariano SANSONE e di 1 punto di penalizzazione e di € 140,00 di ammenda per la società A.S.D. LETTERE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 199/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 777 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Dante BOLA, Davide ROSSI, Luca FERRETTI, Simone CALLONI e della società ASD G.S. FELINO avente ad oggetto la seguente condotta:

DANTE BOLA, Presidente della Società ASD FELINO, in violazione dell'art. 1bis comma 1, in relazione all'art. 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore CALLONI Simone e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso delle gare: SALSO – FELINO del 5.3.2017; FELINO – FUTURA 2015 del 12.3.2017; INTERCLUB PARMA – FELINO del 22.3.2017; FELINO – FIDENZA del 26.3.2017; FELINO – CASALESE del 1.4.2017 e MONTANARA – FELINO del 9.4.2017, tutte valevoli per il Campionato Allievi Provinciale di Parma.;

DAVIDE ROSSI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD FELINO, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: SALSO – FELINO del 5.3.2017; FELINO – FUTURA 2015 del 12.3.2017; INTERCLUB PARMA – FELINO del 22.3.2017; FELINO – CASALESE del 1.4.2017 e MONTANARA – FELINO del 9.4.2017, tutte valevoli per il Campionato Allievi Provinciale di Parma, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato, il giocatore CALLONI Simone, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle stesse senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

LUCA FERRETTI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD FELINO, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara FELINO – FIDENZA del 26.3.2017, valevole per il Campionato Allievi Provinciale di Parma, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato, il giocatore CALLONI Simone, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla stessa senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

SIMONE CALLONI, in violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5, in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e artt. 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per

aver egli disputato le gare: SALSO – FELINO del 5.3.2017; FELINO – FUTURA 2015 del 12.3.2017; INTERCLUB PARMA – FELINO del 22.3.2017; FELINO – FIDENZA del 26.3.2017; FELINO – CASALESE del 1.4.2017 e MONTANARA – FELINO del 9.4.2017, tutte valevoli per il Campionato Allievi Provinciale di Parma, nelle fila della Società ASD FELINO, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

ASD GS FELINO, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Dante BOLA in proprio e in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD GS FELINO, Davide ROSSI, Luca FERRETTI e Simone CALLONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 80 giorni di inibizione per il Sig. Dante BOLA, di 60 giorni di inibizione per il Sig. Davide ROSSI, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Luca FERRETTI, di 2 giornate di squalifica da scontare nel Campionato Allievi per il Sig. Simone CALLONI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e di 2 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Allievi 2017/2018 per la società ASD GS FELINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 200/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 869 pfi 17-18 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuliano FASOLINO, Andrea Mauro TURA, Marco Joseph COVIELLO e della società ASD SAN LAZZARO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIULIANO FASOLINO, Presidente Società ASD SAN LAZZARO CALCIO, in violazione dell'art. 1bis comma 1, in relazione all'art. 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore COVIELLO Marco Joseph e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gara SAN LAZZARO – MARANELLO del 1.10.2017, valevole per il Campionato Allievi Interprovinciale Emilia Romagna, girone D, di Bologna;

ANDREA MAURO TURA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD SAN LAZZARO CALCIO, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara SAN LAZZARO – MARANELLO del 1.10.2017 valevole per il Campionato Allievi Interprovinciale Emilia Romagna, girone D, di Bologna, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato, il giocatore COVIELLO Marco Joseph, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla stessa senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

MARCO JOSEPH COVIELLO, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 e 5, in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e artt. 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli disputato la gara SAN LAZZARO – MARANELLO del 1.10.2017 valevole per il Campionato Allievi Interprovinciale Emilia Romagna, girone D, di Bologna, nelle fila della Società ASD SAN LAZZARO CALCIO senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

SAN LAZZARO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuliano FASOLINO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società SAN LAZZARO CALCIO, Andrea Mauro TURA e Marco Joseph COVIELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il Sig. Giuliano FASOLINO, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Andrea Mauro TURA, di 1 giornata di squalifica per il Sig. Marco Joseph COVIELLO e di 1 punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Allievi Interprovinciale 2017/2018 e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società SAN LAZZARO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini